

**LEGGE DELLA REGIONE
EMILIA ROMAGNA: OMESSO L'OBBLIGO
DEL CONTRIBUTO ECONOMICO DELL'ASL
A FAVORE DEGLI ACCUDITORI FAMILIARI
DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI**

Più volte su questa rivista è stato segnalato che le Asl sono obbligate dalle norme sui Livelli essenziali delle attività socio-sanitarie (articolo 54 della legge 289/2002) a versare a coloro che provvedono a domicilio ad accudire persone non autosufficienti il 50% del costo delle prestazioni di *«aiuto infermieristico e di assistenza tutelare la persona»*. Come se le norme dello Stato non avessero efficacia a casa loro, la legge n. 87/2014 della Regione Emilia Romagna "Norme per il riconoscimento e il sostegno del *caregiver* familiare" (e cioè della persona che presta volontariamente cure e assistenza ai soggetti non autosufficienti, da noi denominato accuditore invece di *caregiver*), omette il sopra ricordato dovere assegnato dallo Stato alle Asl. Infatti l'articolo 4 della legge 87/2014 stabilisce solamente che la Regione Emilia-Romagna *«promuove forme di sostegno economico (...) nei limiti delle risorse disponibili»*. Continuando nel devastante (per tutto il nostro Paese) orientamento volto a trasferire al settore socio-assistenziale (preposto in base all'articolo 38 della Costituzione all'assistenza degli inabili al lavoro privi dei mezzi necessari per vivere), le prioritarie e primarie funzioni assegnate al Servizio sanitario nazionale a favore delle persone non autosufficienti (1), la legge n. 87/2014 stabilisce che il riconoscimento del *caregiver* familiare può essere effettuato anche dai servizi sociali dei Comuni che possono nominare un loro operatore quale *«responsabile del caregiver familiare»*, mentre *«il medico di medicina generale (...) è il referente terapeutico del familiare assistito»*, e per aumentare la confusione dei ruoli coinvolti, *«l'infermiere referente o case-manager (...) nell'ambito del piano assistenziale individualizzato assume la funzione di referente del caso»*.

(1) Si veda in questo numero l'articolo di Francesco Santanera "1979: la Regione Emilia Romagna tira la volata contro il già allora vigente diritto esigibile degli anziani malati cronici non autosufficienti alle cure ospedaliere gratuite".

**ANCHE LA FONDAZIONE ZANCAN
E FLAVIA FRANZONI IGNORANO
I VIGENTI DIRITTI DEGLI ANZIANI
NON AUTOSUFFICIENTI
ALLE PRESTAZIONI DOMICILIARI**

Nell'articolo "L'assistenza domiciliare agli anziani" pubblicato sul numero 5/2014 di *Studi Zancan*, scritto da Flavia Franzoni, Docente di scienze politiche all'Università di Bologna e moglie dell'ex Presidente del Consiglio dei Ministri Romano Prodi, non c'è alcun riferimento né ai Lea, Livelli essenziali delle attività socio-sanitarie che stabiliscono il diritto esigibile delle persone colpite da patologie e/o da handicap invalidanti e non autosufficienza alle prestazioni domiciliari (nonché a quelle residenziali), né all'obbligo imposto alle Asl di contribuire nella misura del 50 per cento alle relative spese sostenute per le *«prestazioni di aiuto infermieristico e di assistenza tutelare»*.

**RICHIESTA L'ESTINZIONE DELL'AGENZIA
DELLA REGIONE PIEMONTE
PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI**

Con e-mail del 14 maggio 2015 il Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) ha chiesto nuovamente l'estinzione dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali evidenziando che mentre *«la Giunta regionale del Piemonte continua a sostenere di non avere le risorse economiche occorrenti per le indifferibili prestazioni socio-sanitarie delle persone non autosufficienti (anziani malati cronici, infermi affetti dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile, soggetti con disabilità intellettiva o con autismo e limitata o nulla autonomia, ecc.)*, con la delibera n. 28 del 30 marzo 2015 la stessa Giunta ha stanziato per il 2015 ben 500mila euro (a domicilio potrebbero essere curati 40 infermi!) per la prosecuzione della inutilissima (fin dalla sua costituzione con la legge regionale n. 30 del 2001) e costosissima Arai - Agenzia regionale per le adozioni internazionali», aggiungendo che operano *«nel nostro Paese ben 62 agenzie private, che svolgono le stesse identiche funzioni della Arai e che non costano un euro al settore pub-*

blico». Nella stessa mail il Csa ha rilevato che «nella delibera in oggetto, preso atto che l'Arai ha stipulato accordi con le Regioni Liguria, Valle d'Aosta, Lazio e Calabria (esportando quindi anche inutili funzioni e sperpero di denaro pubblico)», viene addirittura segnalata la necessità di «ricercare una sempre maggiore condivisione dell'esperienza del servizio pubblico per adozioni internazionali della Arai con le altre Regioni italiane nonché l'individuazione di percorsi, azioni, strategie coordinate sia a livello sovraregionale che nazionale per la realizzazione delle finalità e delle rispettive competenze previste dalla normativa vigente in materia di adozione internazionale».

L'Assessore Ferrari, presentatore della delibera, e l'intera Giunta regionale non hanno tenuto conto che nel nostro Paese funziona la Commissione per le adozioni internazionali (Cai) che opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e che fra i suoi compiti ha anche quello di agire «al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei Paesi stranieri favorendone il coordinamento nonché **la fusione al fine di ridurre complessivamente il numero e migliorarne l'efficacia e la qualità**».

IL COMUNE DI CIVITAVECCHIA IMPONE OBBLIGHI ECONOMICI VIETATI DALLE LEGGI

In data 24 febbraio 2015 il Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) ha scritto al Sindaco di Civitavecchia segnalando l'illegittimità dell'articolo 7 del regolamento comunale per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate in cui i coniugi sono «*chiamati a partecipare al progetto assistenziale del familiare che versa in stato di bisogno, in base alla propria capacità economica che sarà dagli stessi documentata*».

Al riguardo il Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) aveva rilevato che le sopra citate disposizioni non potevano essere approvate in quanto nettamente contrastanti con gli allora vigenti decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 il cui comma 6 dell'articolo 2 del testo unificato stabiliva che «*le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla*

prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma, del Codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata» e che l'articolo 438 del Codice civile sanciva e sancisce che gli alimenti potevano e possono «essere richiesti **solo** da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento».

CASSAZIONE: NO ALLA CARTELLA ESATTORIALE INVIATA AL TUTORE DELLA PERSONA CON DISABILITÀ

Con la Ordinanza n. 9135/2015, depositata il 6 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'illegittimità della cartella esattoriale che individui, quale debitore dei costi di contribuzione al servizio di refezione fruito da persona disabile, il suo tutore e non l'interdetto.

Il ricorso trae origine da una controversia insorta tra il tutore di un soggetto con disabilità ed il Comune di Pavia per il pagamento del servizio di refezione erogato dal Centro diurno gestito dal Comune. In particolare, il tutore si era visto recapitare una cartella di pagamento intestata a proprio nome, secondo la quale egli risultava essere debitore nei confronti del Comune di Pavia delle somme relative alla contribuzione ai costi per il servizio di refezione fruito dal soggetto con disabilità posto sotto la sua tutela. La Corte aderendo integralmente alle difese svolte dal ricorrente, ha infatti rilevato che, poiché il pagamento di tali costi di contribuzione è a carico del patrimonio del soggetto con disabilità (stante il fatto che il servizio di refezione è stato erogato in suo favore), la circostanza che la cartella esattoriale abbia identificato quale debitore in proprio il tutore, senza menzionare la sua qualità, ha comportato un'innammissibile commistione tra il patrimonio dell'interdetto e quello del suo tutore.

La decisione della Corte di Cassazione, dunque, si pone a tutela dei più elementari principi dell'ordinamento, tra cui quello della persistenza della soggettività giuridica della persona con disabilità, anche successivamente all'avvenuta interdizione, nonché quello della personalità della responsabilità patrimoniale.